



**ISTITUTO COMPRESIVO “DON L.  
MILANI”**

Codice Meccanografico  
CLIC830004  
Codice  
Univoco  
UF1UIV

Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL)  
Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008  
e-mail:[clic830004@istruzione.it](mailto:clic830004@istruzione.it)  
[clic830004@pec.istruzione.it](mailto:clic830004@pec.istruzione.it)  
[www.icdonmilanicl.edu.it](http://www.icdonmilanicl.edu.it)

Codice Fiscale  
92062090854  
Codice IPA  
icdlm

Circolare n. 347

Caltanissetta 24/04/2021

Al personale Docente  
Agli Alunni  
Ai genitori  
Al personale non Docente  
Al DSGA

Oggetto: D.L. 22 aprile 2021 n. 52 - Applicazione art. 3 in materia di apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella Regione Siciliana.

Con il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 sono state emanate, per tutto il territorio nazionale, ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19, la cui applicazione è prevista a far data dal 26 aprile 2021.

Con la presente Circolare, in adesione all'art. 3 (commi 1-3) del predetto D.L. e relativamente all'Ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 22.04.2021 della Regione Siciliana, si provvede a fornire le necessarie indicazioni in ordine al funzionamento delle attività **scolastiche sul territorio** della Regione Siciliana, a decorrere dal predetto termine e, salvo ulteriori e diversi provvedimenti, sino a conclusione dell'anno scolastico 2020-2021.

Si tratta di un lavoro di sintesi dei due documenti, allegati alla presente per la loro consultazione, che vuole offrire un quadro sintetico e agevole nella lettura e nella comprensione; detto lavoro, per ovvi motivi, prende in considerazione solo le parti relative agli ordini di scuola che interessano le SS.LL..

In dettaglio, viene assicurato lo **svolgimento, in presenza del 100% dell'utenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, indipendentemente dalla classificazione di rischio attribuita temporaneamente alla Regione o al singolo territorio comunale.**

**In vigenza di "zona rossa",** allorché sussistano rilevanti rischi sanitari derivanti da critico e straordinario innalzamento della curva epidemiologica, **permane in capo al Presidente della Regione e/o ai Sindaci** la potestà di disporre, con propria ordinanza, **la sospensione**

**(generalizzata o limitata per istituti scolastici o per diversi ordini e gradi) delle attività didattiche in presenza.**

Per le ordinanze **sindacali**, tale procedura è sottoposta **all'obbligatorio e preventivo parere tecnico-sanitario dell'ASP** di riferimento, da riportare esplicitamente nell'ordinanza medesima, per come già previsto da Circolare inter-assessoriale prot. 320/28.01.2021;

A decorrere dal 26.04.2021, tutte le **precedenti disposizioni**, relative alle scuole di ogni ordine e grado, **si applicano anche ai Comuni e agli ambiti territoriali temporaneamente classificati in "zona rossa"**, con ordinanza del Presidente della Regione, salvo che non intervengano o risultino operanti specifiche e difformi Ordinanze sindacali di cui al precedente punto d), adottate ai sensi della citata Circolare inter-assessoriale prot. 320/28.01.2021.

Inoltre, tenuto conto del prevedibile incremento delle attività in presenza, il Dipartimento regionale delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) disporrà, per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali, ogni **azione** utile a potenziare ulteriormente, ove necessario, le **attività di sorveglianza attiva e monitoraggio della positività da COVID-19 presso la popolazione scolastica**, in applicazione della Circolare DASOE prot. n. 4861/5.02.2021.

Infine, si vuole ancora una volta richiamare l'attenzione dei Sigg. Dirigenti scolastici e dei competenti Enti territoriali sui seguenti e noti aspetti operativi ed organizzativi:

1. rispetto delle **misure di sicurezza anti-Covid**
2. prevenzione e contrasto dei possibili **assembramenti**
3. dotazione aggiuntiva di **sistemi di protezione individuale**

Potrebbe capitare che per alcune classi di scuola non potranno garantirsi sempre tutte le ore di lezione in presenza e, di conseguenza, si opterà per la DAD o per la didattica digitale integrata, cioè si dovrà integrare la didattica in presenza, **che rimane obbligatoria e prioritaria**, con attività da remoto, ciò al fine di completare l'orario settimanale previsto e garantire il monte ore annuo per classe e per disciplina.

Si coglie l'occasione per chiarire anche la questione delle numerose richieste di attivazione di didattica a distanza, richieste rivolte o direttamente alle scuole, quindi al dirigente scolastico, o all'amministrazione comunale, quindi al sindaco: tali richieste non possono essere accolte, ciò è **espressamente vietato** dal secondo periodo dell'art. 3 comma 1 del decreto sopra indicato: *"... Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio."*

Per quanto riguarda le molte richieste di DID, a seguito di un componente familiare in situazione di fragilità, il Ministero ha chiarito che:

*La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i **cd. alunni fragili**, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle*

*oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare.*

*L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa:*

- *è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi;*
- *è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola.*

*Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell'alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena.*

*Vi è, peraltro, il caso particolare di **nuclei familiari** per i quali l'autorità medica competente certifica la necessità di un **"isolamento sociale" dell'intero nucleo**, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.*

Pertanto, rinnovo sempre l'invito a rispettare le regole ed essere prudenti, per sé e per gli altri, ma desidero invitarvi a continuare ad avere fiducia nella scuola e nei suoi operatori che stanno lavorando senza sosta per garantire, oltre che il diritto alla salute, anche il diritto all'istruzione degli alunni che frequentano questa istituzione scolastica.

La scuola è e rimane, anche in condizioni di emergenza sanitaria, l'ambiente di apprendimento per eccellenza e possiamo ben affermare che, nonostante i momenti di criticità e di timore, siamo riusciti a garantire, in condizioni di sicurezza, fino a questo punto dell'anno scolastico, l'offerta formativa di base per tutti gli ordini di scuola, ci auguriamo di fare altrettanto fino al termine delle attività didattiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Antonio C. Diblio)

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199